



COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2022/0623 DEL 06/12/2022

L'anno 2022, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 14:10 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P	
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P	
5	BONAVINA DIEGO	Assessore		A
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P	
8	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	
9	CERA MARGHERITA	Assessore	P	
10	COLONNELLO MARGHERITA	Assessore	P	

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Antonio Bressa ai sensi dell'articolo 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

• l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

• l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

• l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

DATO ATTO che il Comune di Padova ha istituito il Canone Unico patrimoniale ed approvato le relative tariffe rispettivamente con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/04/2021 e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Istituzione del canone ed approvazione del regolamento";
- deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Canone unico patrimoniale. Approvazione delle tariffe";
- deliberazione di Giunta comunale n. 776 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Canone unico patrimoniale. Approvazione delle tariffe 2022"

RICHIAMATO l'articolo 3 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, in base al quale la delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 determina la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 determinano la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

RICHIAMATE le considerazioni poste a fondamento delle misure di tariffa stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 26/04/2021 e ritenuto di confermare per l'anno 2023 le tariffe in vigore nell'anno 2022, fatta salva l'applicazione del criterio di gradualità previsto per le esposizioni pubblicitarie dall'articolo 35, comma 3 del citato Regolamento e l'adeguamento delle tariffe del canone mercatale alle tariffe TARI anno 2022;

VISTO l'allegato D) nel quale sono elencate le vie o le porzioni di esse per le quali le tariffe sono state determinate in applicazione del principio di gradualità previsto per le esposizioni pubblicitarie dall'articolo 35, comma 3 del citato Regolamento;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, entro il 31 dicembre di ciascun anno deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote" (art. 42, comma 2, lett. f), mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto "atti non riservati dalla legge al Consiglio" (art. 48, comma 2);

PRESO atto dei pareri riportati in calce (\*\*\*) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

## DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2023, con le precisazioni richiamate in premessa che si intendono richiamate, le tariffe in vigore nell'anno 2022; le tariffe conseguentemente sono quelle di cui agli allegati di seguito indicati:

- tariffe relative al TITOLO II - CAPO I "LE OCCUPAZIONI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall'allegato A) per le occupazioni permanenti e allegato B) per le occupazioni temporanee – quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

- tariffe relative al TITOLO II - CAPO II "LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall'allegato C) – quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- tariffe relative al TITOLO III – "PUBBLICHE AFFISSIONI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall'allegato E) – quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- tariffe relative al TITOLO IV – "CANONE MERCATALE" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", così come risultanti dall'allegato F) – quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- vie e porzioni di esse per le quali le tariffe per le tipologie di esposizioni pubblicitarie sono state determinate in applicazione del principio di gradualità previsto dall'articolo 35, comma 3 del citato Regolamento, così come risultanti dall'allegato D) - quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

(\*\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

05/12/2022

Il Capo Settore Tributi e Riscossione  
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

06/12/2022

Il Ragioniere Capo  
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

06/12/2022

Il Segretario Generale  
Giovanni Zampieri

---

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Zampieri

---

---